

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2212}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FILIPPI

Norme per il riordino su base regionale della Cassa depositi e prestiti

Presentata il 10 marzo 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Come è noto la Cassa depositi e prestiti fu istituita più di 130 anni fa e precisamente con la legge 17 maggio 1863, n. 1270.

La sua specifica attività era ed è quella di finanziare le opere pubbliche agli enti locali.

È attualmente presieduta dal Ministro del tesoro o da un suo delegato ed ha un consiglio di amministrazione composto da otto membri, un collegio di revisori dei conti ed una commissione di vigilanza. La presente proposta di legge, senza stravolgere le finalità della Cassa, tende a ramificare sul territorio quello che è ora accentrato in una unica struttura nazionale.

Infatti si vuole istituire una Cassa depositi e prestiti per ogni regione, recependo quello che in parte è già stato previsto con la « delegazione decentrata per le regioni meridionali ».

Le Casse hanno un potere deliberativo per la concessione di mutui fino ad un miliardo, che diventano 3 per uno stato di urgenza o calamità certificata dal prefetto.

Per le operazioni eccedenti tali limiti occorre l'autorizzazione del Ministero del tesoro, che svolge altresì funzioni programmatiche e di controllo.

Le Casse ricevono a titolo di deposito obbligatorio o volontario fruttifero: denaro, titoli del debito pubblico, titoli garantiti dallo Stato, obbligazioni di regioni, province e comuni, buoni del tesoro e buoni fruttiferi postali.

Le regioni stabiliranno, ognuna autonomamente con propria legge, le norme relative all'effettuazione dei depositi, ai termini e alle modalità di restituzione di essi, alla corresponsione degli interessi per le somme depositate.

Le somme depositate nelle Casse saranno impiegate in titoli di stato o garantiti dallo Stato in obbligazioni di enti al cui capitale la Cassa partecipa per legge, in prestiti alle province, ai comuni, alle comunità montane, ai consorzi tra enti locali.

Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere dei consigli di amministrazione delle varie Casse, fisserà l'interesse per le somme che

saranno date in prestito nell'anno successivo.

Autonomamente le Casse regionali fisseranno altresì le garanzie e la durata per i prestiti erogati.

Le spese di amministrazione saranno stabilite con decreto del Ministro delle finanze, su proposta dei consigli di amministrazione, sentito il parere delle commissioni di vigilanza e saranno a carico di ogni singola regione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. È istituita una Cassa depositi e prestiti in ciascuna regione.

2. Le casse sono poste sotto la diretta dipendenza delle regioni e la vigilanza del Ministro del tesoro e del Ministro delle finanze.

ART. 2.

1. Ogni cassa ha un consiglio di amministrazione permanente ed un amministratore, che ne assume la presidenza.

2. Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di quattro ad un massimo di otto membri, secondo l'estensione territoriale della regione.

3. L'amministrazione della cassa è posta sotto la vigilanza di una commissione composta da quattro consiglieri regionali scelti dallo stesso consiglio regionale di ciascuna regione.

ART. 3.

1. Le casse istituite ai sensi dell'articolo 1 hanno funzioni deliberative per operazioni fino ad un miliardo di lire e per quelle fino a tre miliardi di lire nei casi di urgenza o di calamità, certificati dal prefetto. Per le operazioni eccedenti tali limiti è necessaria l'autorizzazione del Ministero del tesoro, che svolge altresì funzioni programmatiche e di controllo.

ART. 4.

1. Le casse ricevono a titolo di deposito obbligatorio o volontario fruttifero denaro, titoli del debito pubblico, titoli garantiti dallo Stato, obbligazioni di regioni, pro-

vince e comuni, buoni del tesoro ordinari e poliennali, buoni postali fruttiferi, azioni ed obbligazioni di società commerciali.

2. Le leggi regionali stabiliscono le norme relative alla effettuazione dei depositi, ai termini e alla modalità di restituzione di essi, alla corresponsione degli interessi per le somme depositate.

3. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle commissioni di vigilanza di ciascuna regione, determina la misura dell'interesse da corrispondere per le somme che nell'anno seguente saranno depositate a frutto nelle casse.

4. L'interesse sulle somme depositate decorre dal trentunesimo giorno successivo al versamento.

ART. 5.

1. Il denaro depositato nelle casse a titolo di deposito obbligatorio o volontario fruttifero è impiegato in titoli di Stato, in obbligazioni di enti al cui capitale la cassa partecipi per legge, in prestiti alle province, ai comuni, alle comunità montane, ai consorzi tra enti locali territoriali per l'eseguimento di opere di pubblica utilità e per l'estinzione di debiti contratti a condizioni onerose.

2. Nel mese di dicembre di ogni anno il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il parere dei consigli di amministrazione delle varie casse, nonché delle commissioni di vigilanza, fissa l'interesse per le somme che saranno concesse in prestito nell'anno successivo.

3. Le modalità, la durata, le garanzie dei prestiti sono stabilite con specifiche leggi regionali. I prestiti obbligazionari dei comuni possono essere garantiti mediante la delegazione dei cespiti ed entro il limite massimo di indebitamento consentito dalla legge.

ART. 6.

1. Le casse istituite ai sensi dell'articolo 1 devono redigere ogni anno i rendiconti consuntivi che sono presentati, dopo l'approvazione da parte della commissione di vigilanza, in allegato alla relazione della commissione medesima, al consiglio regionale entro l'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

2. La commissione di vigilanza può altresì procedere a tutte quelle verifiche che ritenga necessarie.

ART. 7.

1. Le spese di amministrazione sono stabilite ogni anno preventivamente con decreto del Ministro delle finanze, su proposta dei consigli di amministrazione, sentito il parere delle commissioni di vigilanza.

2. Le spese di cui al comma 1 sono a carico di ogni regione, che provvede all'organizzazione, al funzionamento e alla gestione della cassa.

